

Prot. n. 4314 del 12.04.2021 – IN USCITA

DECRETO A CONTRARRE per affidamento diretto di lavori, servizi e forniture al di sotto di € 40.000,00.

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto dei SERVIZI SMART CAMPUS per due anni dalla data di stipula dell'accordo.

CIG: Z9E3113FF9

IL DIRETTORE

Considerato che l'Istituzione intende disporre di una piattaforma telematica al fine di organizzare l'attività dell'Ente, monitorando le presenze nelle aule e negli uffici, tracciando le movimentazioni in entrata e in uscita, analizzando lo storico degli accessi specie nell'inauspicata ipotesi di positività al SARS-CoV-2 di una persona gravitante nelle sedi per elaborare l'elenco dei soggetti con cui è entrata in contatto, la frequenza e la durata, fornendo a docenti e studenti funzionalità digitali per il coordinamento di corsi e lezioni;

Considerati gli esiti delle consultazioni preliminari di mercato ai sensi dell'art. 66 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.1.1 Linee Guida Anac n. 4 preordinate all'acquisizione di informazioni, dati, documenti idonei al soddisfacimento dei fabbisogni istituzionali, per non falsare le regole di concorrenza e in ottemperanza ai principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti ex art. 30 D.Lgs. 50/2016 e paragrafo 3 Linee Guida Anac n. 4, in particolare ai principi di *favor participationis*, non discriminazione e trasparenza, giusta nota a firma del Collaboratore Amministrativo prot. n. 4082 del 08.04.2021;

Considerata la proposta economica, prot. n. 241 del 13.01.2021, inviata tramite peo dall'operatore economico CAL-TEK S.r.l., nella quale è offerta una risposta alle esigenze prospettate attraverso la presentazione della Piattaforma SMART CAMPUS che, oltre alla gestione in sicurezza degli accessi alle sedi e alla ricostruzione delle eventuali catene di contagio, mette a disposizione ulteriori funzionalità che prescindono dall'emergenza coronavirus;

Considerato che Smart Campus garantisce il tracciamento delle persone nelle strutture mediante l'utilizzo congiunto di QR CODE e metodologie di intelligenza artificiale e un insieme di applicazioni per la creazione e gestione di corsi, programmi e lezioni. La configurazione prevede una licenza con sottoscrizione mensile, fino a n. 100 QR CODE, Web app installata su server esterno, App Mobile Android (disponibile su Play Store) e iOS (disponibile su Apple Store). Saranno abilitati i profili di REFERENTE STRUTTURA, REFERENTE COVID, DOCENTE, STUDENTE, PERSONALE AMMINISTRATIVO che potranno accedere alla piattaforma con app e apposite credenziali e operare con diverse funzionalità;

Considerato che la piattaforma sarà installata su server forniti da provider esterni. Le licenze software concesse saranno *SmartCampus_FrontEnd_B*, *SmartCampus_BackEnd_B*, *SmartCampus_ContactTracing_B*, *SmartCampus_AppANDROID_B*, *SmartCampus_AppIOS_B*;

Considerato che l'esclusiva Piattaforma Smart Campus con le sopra indicate licenze ha un costo mensile di € 500,00 Iva di legge esclusa e il server esterno per l'installazione della piattaforma ha un costo mensile di € 50,00 Iva di legge esclusa;

Considerata la disposizione di durata biennale del rapporto instaurando da parte del Vicedirettore M° Emanuele Cardi, giusto messaggio peo prot. n. 245 del 13.01.2021;



Considerata la verifica infruttuosa del Collaboratore Amministrativo di attivazione sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione di un'apposita Convenzione stipulata con la Centrale di Committenza Consip S.p.A. e di presenza del servizio sul Mercato Elettronico. Parimenti insoddisfacente è stata la ricerca della prestazione posteriormente ad ispezione sul web;

Considerato che il servizio può essere reso soltanto da CAL-TEK S.r.l. in assenza di ulteriori operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli. La mancanza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri di appalto. Il prodotto studiato, sviluppato e sperimentato presenta i caratteri dell'unicità;

Considerato che nel caso di consegne complementari destinate al rinnovo parziale o all'ampliamento della piattaforma e delle funzionalità ad essa associate, l'Amministrazione sarà tenuta a rivolgersi al fornitore originario al fine di evitare acquisizioni con caratteristiche differenti il cui impiego o la cui manutenzione potrebbero comportare incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. L'Istituzione si rivolgerà parimenti all'operatore economico aggiudicatario della commessa nel caso di eventuali nuovi lavori o servizi analoghi complementari e conformi all'appalto iniziale per un biennio dalla data di stipula dell'accordo;

Considerato che ai sensi della Direttiva 2014/24/UE, Considerando 50, 80 e 81, la propagazione di un bando di gara non genererebbe maggiore competitività ovvero migliori risultati perché un solo operatore economico è oggettivamente in grado di eseguire la prestazione. L'esito di un'eventuale gara risulterebbe scontato esistendo un unico operatore in grado di aggiudicarsela, con correlato spreco di tempo e di risorse;

Considerata l'insussistenza di soluzioni alternative o sostituibili praticabili, ivi compresi il ricorso a canali di distribuzione anche al di fuori dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o la possibilità di prendere in considerazione lavori, forniture e servizi comparabili dal punto di vista funzionale;

Considerato che l'art. 32, co. 2, D.Lgs. 50/2016 – richiamato dal paragrafo 4.1.3 Linee Guida Anac n. 4 – statuisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nelle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Considerato che il paragrafo 4.1.2 Linee Guida Anac n. 4 prevede che la procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazioni delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;

Considerato che il paragrafo 4.1 Linee Guida Anac n. 4 sancisce che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, co. 1, lett. gggg)



D.Lgs. 50/2016, in conformità all'art. 36, co. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37-38 D.Lgs. 50/2016 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Considerato che l'importo massimo di affidamento è pari a € 13.200,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 2.904,00 = € 16.104,00). La spesa che l'Istituzione sarà chiamata a sostenere graverà su E.F. 2021 e ss., U.P.B. 2.1.2, CAP. 606;

Considerato che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 D.Lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 3 Linee Guida Anac n. 4 nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, rotazione degli inviti e degli affidamenti, non discriminazione, proporzionalità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, pubblicità, motivazione, economicità, efficacia, criteri di sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse;


Considerato che l'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di selezione di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016, apposita idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali, e non dovrà sussistere a suo carico alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;

Considerato che l'incarico di Responsabile del Procedimento – ai sensi degli artt. 4-5-6-6 bis L. 241/1990, dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 3 – in mancanza di apposita nomina ad altro profilo professionale operante nell'Ente, ricade automaticamente in capo al Responsabile dell'Unità Organizzativa dell'Ufficio procedente, il Direttore Amministrativo Dott.ssa Beatrice Bellucci, che, nell'adempimento dei compiti normativamente previsti, si avvarrà del Collaboratore Amministrativo Immacolata Pronesti;

Visti:

- L'art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016;
- L'art. 26, co. 6, D.Lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC N. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- Gli artt. 37 D.Lgs. 33/2013 e 1, co. 32, l. 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- Le Linee Guida Anac n. 3 e n. 4;
- La delibera Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016: "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013" – Art. 5 – bis, co. 6, D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Le "Prime Linee Guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di Pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016";

DECRETA



L'affidamento diretto dei SERVIZI SMART CAMPUS per due anni dalla data di stipula dell'accordo all'operatore economico CAL-TEK S.r.l. ad un costo di € 13.200,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 2.904,00 = € 16.104,00). La presente spesa graverà su E.F. 2021 e ss., U.P.B. 2.1.2, CAP. 606.

Il rapporto sarà formalizzato attraverso un accordo di durata biennale sottoscritto digitalmente dalle parti, stipulato posteriormente al positivo esito delle verifiche di rito sul possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di appalto ai sensi degli artt. 32, co. 7 – 83 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.2.3 Linee Guida Anac n. 4, riscontrati l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e in ossequio all'art. 83 D.Lgs. 50/2016 l'idoneità professionale con l'iscrizione alla Camera di Commercio volta ad attestare l'abilitazione allo svolgimento dei servizi *de quibus*; la capacità economica e finanziaria con un fatturato globale minimo nel biennio precedente non inferiore ad € 26.400,00; le capacità tecniche e professionali con esperienza maturata nel tempo e attestata dall'aver fornito la piattaforma Smart Campus o eseguito prestazioni di analoga natura a favore di altri Enti Pubblici.

Nel caso di consegne complementari destinate al rinnovo parziale o all'ampliamento della piattaforma e delle funzionalità ad essa associate, l'Amministrazione sarà tenuta a rivolgersi al fornitore originario al fine di evitare acquisizioni con caratteristiche differenti il cui impiego o la cui manutenzione potrebbero comportare incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. L'Istituzione si rivolgerà parimenti all'operatore economico aggiudicatario della commessa nel caso di eventuali nuovi lavori o servizi analoghi complementari e conformi all'appalto iniziale per un biennio dalla data di stipula dell'accordo.

L'importo massimo di affidamento è pari ad € 13.200,00 Iva di legge esclusa.

Con cadenza trimestrale ad avvenuta esecuzione della prestazione in ossequio alla Parte II, Titolo V, D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico potrà trasmettere su apposito portale telematico la fattura elettronica. L'Istituzione, preso atto del funzionamento del servizio a regola d'arte e della regolarità della società nei confronti di INPS e INAIL attestata all'interno del DURC, potrà procedere al pagamento.

La società, salvo sia in grado di dimostrare la mancanza di addebito, sarà tenuta a risarcire i danni derivanti da mancata funzionalità della piattaforma a cui non ha provveduto immantinentemente o in al più due giorni lavorativi alla riparazione.

È vietato l'avvalimento *ex art.* 89 D.Lgs. 50/2016 e il subappalto *ex art.* 105 D.Lgs. 50/2016.

L'operatore istante, pena l'esclusione, non dovrà trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse disciplinata dalla normativa in materia.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti o in caso di ritardo o inadempimento entro un termine di n. 15 giorni dalla sottoscrizione digitale dell'accordo, la Scrivente Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto e al pagamento della prestazione già eseguita nei limiti dell'utilità ricevuta, oltre all'applicazione di una penale pari al 10% del valore dell'affidamento.

Cosenza, lì 12.04.2021

Il Direttore
M° Francesco Perri